

Pubblicato il 17/05/2018

N. 05504/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02737/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2018, proposto da:

Ikne S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Edmondo Tomaselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Piemonte, 39/A;

contro

Roma Capitale non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento Pr. CA/12601 emesso da Roma Capitale, Municipio di Roma I Centro, in data 23.01.2018, a seguito della domanda di Concessione per Occupazione Suolo Pubblico su Piazza Cola di Rienzo, notificato il 31/1/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- Rilevato che, con il presente ricorso, il ricorrente ha impugnato il provvedimento Pr. CA/12601 emesso da Roma Capitale, Municipio di Roma I Centro, in data 23.01.2018, a seguito della domanda di Concessione per Occupazione Suolo Pubblico temporanea su Piazza Cola di Rienzo, provvedimento notificato in data 31.01.2018 e di ogni atto presupposto e consequenziale, con il quale Roma Capitale comunicava il diniego di rilascio di OSP presentata dall'odierna ricorrente;

- Rilevato che, l'odierno ricorso è stato notificato all'Amministrazione resistente presso il seguente indirizzo PEC protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it ;

- Rilevato che, all'odierna udienza, il Presidente ha dato avviso ai sensi dell'art. 73 c.p.a. dell'eventuale nullità della notifica in quanto non intervenuta presso un indirizzo PEC valido ai fini del ricevimento delle notifiche nei confronti di Roma Capitale;

- Rilevato che, contestualmente, è stato dato avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e che il difensore di parte ricorrente non ha sollevato obiezioni;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 14 del d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, convertito in legge n. 221/2012, ai sensi del quale «*Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, comma 24,*

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;

A tale disposizione si collega l'art. 16-ter, comma 1, dello stesso d.l. n. 189/2012, il quale prevede, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, che per “pubblici elenchi” debbano intendersi esclusivamente quelli previsti dall'art. 16, comma 12, del medesimo decreto (sopra riportato), nonché il registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della giustizia;

- Rilevato altresì che, per lo specifico fine della notificazione degli atti giudiziari, il comma 1-bis dell'art. 16-ter del medesimo d.l. n. 179 del 2012, aggiunto dalla l. n. 114/ 2014, estende alla giustizia amministrativa l'applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16-ter;

- Rilevato che parte ricorrente, nel caso di specie, ha notificato all'indirizzo sopra indicato, anziché all'indirizzo protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it , presente presso il registro ReGIndE tenuto dal Ministero della giustizia, il quale costituisce pertanto l'unico indirizzo valido per le notificazioni nei confronti di Roma Capitale, e che l'amministrazione comunale non si è costituita in giudizio;

- Ritenuto, pertanto, che la notificazione in questione debba essere dichiarata nulla e che il ricorso debba conseguentemente essere dichiarato irricevibile in quanto non ritualmente notificato nei termini di legge.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente procedimento tenuto conto della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

dichiara irricevibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Laura Maddalena

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO